



Sport

Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

Area Servizi alla Cittadinanza

Allegato 1

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI - PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO, GESTIONE, SUPPORTO E MARKETING PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELLO SPORT, ANNI 2025 E 2026

Articolo 1 – Oggetto dell’Affidamento

Il Comune di Meda intende promuovere e realizzare la “Festa dello Sport” con il coinvolgimento e la partecipazione pro-attiva delle Associazioni Sportive che operano sul territorio, con lo scopo di promuovere, divulgare ed avvicinare la Cittadinanza, ed in particolare, le giovani generazioni all’attività sportiva, ai valori educativi, formativi e sociali dello Sport, favorire la condivisione e la solidarietà, la pratica di buone regole di vita quotidiana, il miglioramento della qualità della vita e della salute delle persone, promuovere e potenziare l’inclusività e lo sport senza barriere, presentare e promuovere alla Cittadinanza le Associazioni Sportive che svolgono sul territorio, la loro attività di allenamenti ed espletamento di gare, campionati e competizioni di diverse discipline riconosciute da Enti e Federazioni Sportive, riconoscere e valorizzare gli atleti singoli o di gruppo che nel corso delle stagioni sportive 2024/2025 e 2025/2026 sono divenuti o diventeranno campioni sportivi a livelli nazionali, regionali, provinciali ecc. e/o che si sono distinti per meriti sportivi.

L’affidamento ha per oggetto il servizio di organizzazione, di coordinamento, di gestione, di supporto e di marketing della manifestazione denominata “Festa dello Sport Villaggio in Movimento”, per il giorno 20 Settembre 2025 e nell’anno 2026 (con data da definire), presso il Parco Beretta Molla di via Tre Venezie, Meda, o presso il Palazzetto dello Sport Palameda via Udine n. 1/a, Meda, in caso di condizioni meteo avverse, per l’anno 2025, ed in spazi ancora da definire e comunque, sul territorio comunale di MEDA, per l’anno 2026, per il coordinamento tra l’Ente e le Associazioni Sportive, e di tutte le attività ed interventi descritti in dettaglio successivamente, per la redazione del programma in dettaglio, della logistica e della comunicazione/promozione sul territorio, secondo le indicazioni del Servizio Sport del Comune di Meda.

L’Operatore Economico Affidatario dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione, ed i requisiti di idoneità professionale e specificatamente:

- non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dagli art. 94 e ss. del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- esperienza nella gestione di servizi analoghi, nell’ultimo biennio (2023 e 2024).

Articolo 2 – Durata

La durata dell’affidamento è pari al biennio 2025 e 2026, dalla data di esecutività della determinazione di affidamento, con possibilità di proroga/rinnovo per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi – anni 2027 e 2028, salvo diversa indicazione del Comune – Servizio Sport.

L’Operatore Economico Affidatario deve organizzarsi in modo autonomo, con i propri mezzi e con la propria organizzazione, al fine di garantire la fornitura dei servizi, secondo un calendario che verrà concordato con il Servizio Sport.

L’offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo minimo di 60 giorni, computati a decorrere dal termine per il ricevimento delle offerte stabilito dalla lettera di invito, in modo da consentire al Comune, qualora si rendesse necessario, di posticipare la data di decorrenza.



Sport

Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

Area Servizi alla Cittadinanza

Al termine del periodo contrattuale, l'affidamento scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora, fatta salva l'eventuale necessità dell'Amministrazione Comunale di prorogare il contratto in essere, al fine di concludere la procedura di gara per un successivo nuovo affidamento della gestione, se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice (proroga tecnica), e fatta salva l'opzione di proroga contrattuale/rinnovo che sarà esercitata con le modalità e le tempistiche descritte nel successivo capoverso. In tali casi il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Alla scadenza del contratto originario, infatti, qualora la valutazione dei risultati dell'affidamento sia soddisfacente, siano accertati il pubblico interesse e la convenienza alla proroga/rinnovo del rapporto, e siano verificate le compatibilità di bilancio, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere la proroga contrattuale o il rinnovo del contratto, ai medesimi patti e condizioni, anche disgiuntamente, anno per anno, per una durata massima di 24 (ventiquattro) mesi.

La Stazione Appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'Affidatario, mediante posta elettronica certificata, almeno un mese prima della scadenza del contratto originario.

L'Affidatario è pertanto impegnato, in forza dell'eventuale esercizio dell'opzione di proroga/rinnovo (che è lasciato alla discrezionalità esclusiva del Committente), all'esecuzione del contratto alle condizioni di affidamento, e tenuto conto dei meccanismi di adeguamento prezzi previsto. Nessuna pretesa può essere vantata dall'Affidatario in caso di mancato esercizio dell'opzione.

Articolo 3 – Importo a base d'asta e pagamenti

Per i servizi di cui alla presente procedura si stima un costo annuo, a corpo, complessivamente pari a € 11.000,00, oltre Iva, e dunque, pari a € 44.000,00, per la durata massima dell'affidamento, comprese le opzioni previste (proroga contrattuale/rinnovo di 24 mesi), per il c.d. servizio di base e i servizi integrativi elencati in dettaglio, all'art. 4.

Il costo annuo complessivo è corrispondente all'importo a base d'asta.

L'Operatore Economico è chiamato ad offrire un costo ribassato sul costo annuo (importo a base d'asta) pari a € **11.000,00**, oltre Iva, per ciascun anno. Il compenso verrà corrisposto in seguito a presentazione di regolari fatture da parte dell'Affidatario.

Il pagamento del corrispettivo per l'anno 2025, avverrà a presentazione di regolari fatture, con le seguenti scadenze: 50% a conferma dell'affidamento, 50% entro 30 giorni prima dell'evento.

L'Operatore Economico con il corrispettivo definito nell'offerta economica, s'intende soddisfatto di qualsiasi spettanza nei confronti del Comune per la fornitura e i servizi di cui trattasi e non ha, quindi, alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. L'Operatore Economico è a completa conoscenza della qualità e del tipo di fornitura/servizio da svolgere, rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico, che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica, o altro.

In riferimento alle disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26 c. 3 D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., ed in relazione all'analisi e alla tipologia della fornitura, non si rilevano rischi da interferenza, per i quali è necessario adottare relative misure di sicurezza; pertanto non viene redatto specifico D.U.V.R.I. e non sussistono costi della sicurezza da scomputare dalla base di gara.

Sono esclusi tutti gli oneri direttamente in capo all'Affidatario dei servizi per l'adempimento degli obblighi sulla sicurezza derivanti dalla propria attività.

Nell'offerta economica proposta, si intendono interamente compensati tutti i servizi, le prestazioni del personale, gli oneri per la sicurezza ed ogni altro onere espresso e non dal presente "Foglio Patti e



Sport

Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

Area Servizi alla Cittadinanza

Condizioni”, inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi, ivi compreso l’utile d’impresa. Per i dettagli riguardanti le modalità di presentazione dell’offerta economica si rimanda alla lettera di invito.

I Servizi devono essere erogati dall’O.E.A. a proprio rischio, e con propria autonoma organizzazione, secondo quanto definito dalla vigente normativa in materia, e dal presente “Foglio Patti e Condizioni”.

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, si ravvisi l’esigenza di una modifica non sostanziale (art. 120, comma 6), senza alterare la struttura del contratto medesimo, tali modifiche verranno disciplinate nel dettaglio, ed attuate, ai sensi dell’art. 120, comma 1 e ss., del D. Lgs. n. 36/2023 (di seguito “Nuovo Codice”). Il contratto risulta sempre modificabile ai sensi dell’art. 9, secondo un nuovo accordo proposto dal RUP. La Stazione Appaltante intende inoltre, avvalersi della possibilità di aumento o di diminuzione dei servizi/fornitura, oggetto d’appalto, in base alle effettive esigenze, variando la tipologia e la quantità delle prestazioni a condizione che tali modifiche non alterino la natura generale del contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale che il soggetto prestatore è tenuto ad accettare senza riserve. In tal caso, l’appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 120, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023. Nel caso in cui dunque, nel corso dell’esecuzione del contratto si ravvisi l’esigenza di un aumento o una riduzione del servizio in oggetto, l’Affidatario dovrà assoggettarsi alle medesime condizioni, fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, ai sensi dell’art. 120, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, comunque entro il rispetto delle soglie previste per i servizi e forniture dall’art. 14 del Codice - € 2.200 per ciascun anno.

Articolo 4 – Prestazioni richieste all’Affidatario

Le prestazioni richieste, in dettaglio, da sviluppare in un progetto organico sono:

Servizio di base:

- Design del Villaggio, ideazione ed organizzazione del layout per garantire la massima partecipazione e visibilità delle Associazioni Sportive partecipanti, allestimento spazi del Villaggio e ripristino post evento, consulenza strategica, adattamento del format incontri di esclusività, project manager per l’intera durata della manifestazione, sopralluoghi preliminari, elaborazione planimetria;
- Cambio data e location in caso di maltempo: adattamenti organizzativi e coordinamento Associazioni;
- Personale addetto al coordinamento, programmazione e coordinamento delle attività, dei momenti istituzionali, premiazioni e food&music;
- Eventuale coinvolgimento di uno o più truck food in funzione delle esigenze e durata dell’evento;
- Strutture sportive fornite da partner, adempimenti burocratici, montaggio /smontaggio e trasporto da magazzino a sito evento e viceversa;
- Gestione della comunicazione, creazione grafica e stampa del materiale promozionale;
- Marketing e Comunicazione, promozione di una campagna di informazione digitale, materiale e territoriale, creazione di n. 3 post per canali social istituzionali e n. 1 post per canali social per ogni Associazione aderente, realizzazione landing page dedicata sul portale Incontri di Sport, gestione canali social Incontri di Sport, creatività grafica, realizzazione grafica del Passaporto dello Sportivo, creatività e stampa di t-shirt per lo staff, creatività e stampa materiale di comunicazione;
- Stampa di n. 2.500 pieghevoli letterina+passaporto dello sportivo, di n. 50 manifesti 70x100 e n. 1.000 attestati per partecipanti;
- Coordinamento tra l’Ente promotore e le Associazioni e tutte le parti coinvolte nell’evento, programmazione e gestione delle attività sportive (eventi sportivi, challenge, ecc), monitoraggio e assistenza in loco, con personale in numero adeguato;
- Premiazioni atleti, campioni ed Associazioni Sportive, fornitura di targhe ed attestati di riconoscimento;



Sport

Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

Area Servizi alla Cittadinanza

- Copertura Assicurativa RCT e RCO con massimale di € 2.500.000,00;
- Gestione completa dell'evento;

Servizi integrativi necessari:

- Ambulanza e servizio primo soccorso sanitario;
- Bagni chimici: noleggio ed installazione di n. 2 bagni no touch U/D + n. 2 lavelli, n.1 bagno Hn + n. 1 lavello per disabilità;
- Gadget: ricerca, selezione, inserimento logo Comune, consegna n. 1.000 pz.;
- Piano della Sicurezza: studio e stesura piano, in base alla normativa vigente;
- Fornitura di n. 20 Targhe per le premiazioni atleti campioni.

Inoltre, potranno essere richiesti:

- Eventuale Animatore/Presentatore: selezione figura di riferimento, ingaggio, formazione, supervisione in loco – Costo da dichiarare nell'offerta economica;
- Eventuale Service Musicale: audio, microfonic, video, n. 2 casse amplificate da 750 Watt, n. 2 radiomicrofoni a mano (portata max 40 mt), n. 1 mixer audio, n. 1 PC, per musica diffusa durante la giornata evento, n. 2 supporto casse, cavi vari per cablaggio o impianto, passacavi per la messa in sicurezza dei cavi sui passaggi pedonali, monitoraggio e assistenza per tutta la durata evento – Costo da dichiarare nell'offerta economica.

L'Affidatario è responsabile integralmente e senza alcuna riserva, eccezione o facoltà di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante e verso i terzi dell'esecuzione del servizio, dell'operato e del contegno degli operatori e dei danni, di qualsiasi specie ed entità, che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi, nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa degli operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni/servizi, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa e di compensi da parte della Stazione Appaltante.

Il luogo di esecuzione dei servizi, oggetto di affidamento, è il Comune di Meda (MB).

Tutte le attività dovranno essere svolte secondo le direttive del Comune di Meda, con il controllo del Responsabile del Servizio Sport, Area Servizi alla Cittadinanza.

Art. 5 – Disposizioni relative al Personale dell'O.E.A.

L'Operatore Economico Affidatario si impegna ad adibire ai servizi personale fisicamente idoneo ed opportunamente formato. L'Affidatario si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti contratti di lavoro relativi al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo, e a tutte le eventuali modifiche normative introdotte durante il periodo dell'affidamento. In particolare, si intendono qui integralmente richiamati gli obblighi a carico dell'Impresa affidataria di cui al Nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 36/2023, art. 11).

L'Appaltatore dovrà disporre di un organico sufficiente ed idoneo a garantire un adeguato espletamento dei servizi richiesti. Tutto il personale deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sulla sicurezza e sulla prevenzione, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla normativa di riferimento. Ai sensi degli artt. 11 e 102 del D. Lgs n. 36/2023, al personale impiegato nel servizio oggetto di appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona, nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano



Sport

Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

Area Servizi alla Cittadinanza

nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'Impresa, anche in maniera prevalente.

Qualora l'Operatore Economico Affidatario non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, l'Amministrazione, oltre ad esercitare l'intervento sostitutivo, procederà alla risoluzione del contratto. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Ente committente.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'Affidataria medesima.

L'O.E.A. deve osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di Prevenzione degli infortuni sul lavoro, di Igiene sul lavoro, di Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di Previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed ogni altra malattia professionale, nonché ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori. In particolare è fatto obbligo alla Società attenersi a quanto disposto dal D. Lgs n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009 e a tutte le successive modifiche ed integrazioni, nonché tutta la ulteriore legislazione applicabile in materia. L'Impresa Affidataria deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti, tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro e diretti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Il personale dovrà altresì, attenersi agli obblighi derivanti dal Codice di Condotta emanato con D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62 (in G.U. n. 129 del 4 giugno 2013) – Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 – che si applica anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi, e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 è fatto divieto all'Operatore Economico Affidatario di impiegare personale dipendente dei Comuni, che negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., in quanto tali dipendenti non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. In caso di violazione di questa norma, il contratto sarà nullo di diritto e il soggetto affidatario incorrerà nell'ulteriore sanzione di impossibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione per i successivi tre anni, nonché nell'obbligo di restituire i compensi percepiti e accertati ad essi riferiti.

Articolo 6 – Penali e risoluzione del contratto per inadempimento

Per ogni ritardo o mancanza accertati nell'esecuzione degli adempimenti di Legge e di quelli previsti nel presente documento, verrà applicata una penale che varia da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 500,00, in relazione alla gravità dell'inadempimento, previa contestazione scritta da parte dell'Amministrazione, che verrà trattenuta sulla rata di pagamento successiva alla contestazione. In seguito all'applicazione di tre penali nel corso del periodo contrattuale, sarà facoltà dell'Ente committente procedere alla risoluzione del contratto, fatta in ogni caso salva la possibilità di agire per il risarcimento dei danni nei confronti dell'affidatario dei servizi.

Resta inteso, che oltre all'applicazione delle penali sopraelencate, l'Amministrazione appaltante si rivarrà sull'Operatore Economico Affidatario per qualsiasi danno diretto e/o indiretto subito in conseguenza delle inadempienze riscontrate.

Articolo 7 – Subappalto



Sport

Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

Area Servizi alla Cittadinanza

L'O.E. Affidatario indica direttamente, nell'offerta, le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione, il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni, oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

In materia di subappalto trova applicazione quanto previsto dall'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

Articolo 8 – Cessione del contratto

È vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.

In caso di cessione di Impresa e di atti di trasformazione, fusione, scissione, relativi all'esecutore del contratto è ammesso il subentro nel contratto con la P.A. da parte del soggetto risultante dalla trasformazione, alle condizioni previste dall'art. 189 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

Articolo 9 – Risoluzione

1. La risoluzione contrattuale è disposta di diritto, qualora l'Affidatario cessi di possedere i requisiti che gli consentono di contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 e delle normative vigenti.

2. Qualora nel corso del contratto, il Comune accerti che l'esecuzione dello stesso non proceda secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro il quale l'O.E.A. si deve conformare a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in relazione alla gravità dell'inadempimento, come meglio specificato di seguito.

3. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'O.E.A. Nel caso di inadempimenti gravi, ovvero ripetute, indipendentemente dai casi previsti negli articoli precedenti, il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto, nei modi e nelle forme di legge, previa notificazione scritta all'O.E.A., con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare i servizi oggetto del presente affidamento a terzi in danno dell'O.E.A., e salva l'applicazione delle penali prescritte, senza pregiudizio di ogni azione per rivalsa di danni.

4. Oltre che nelle ulteriori ipotesi previste dalla legge e dal presente disciplinare, l'Amministrazione Comunale procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023;
- b) perdita del possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale richiesti per l'ammissione alla procedura e per la stipulazione del contratto;
- c) apertura di una procedura di fallimento a carico dell'Impresa o altre procedure derivanti da insolvenza, fatto salvo quanto previsto all'art. 124 del D. Lgs. n. 36/2023;
- d) atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'O.E.A.;
- e) cessione del contratto;
- f) per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione delle prestazioni;
- g) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e per grave inosservanza delle norme di legge in materia di personale dipendente;
- h) cessione anche parziale del contratto;
- i) per gravi inosservanze del Codice di Comportamento;
- l) per grave inadempimento degli obblighi contrattuali, e degli altri obblighi inseriti negli altri documenti costituenti l'offerta tecnica presentata in sede di gara, intendendosi per grave inadempimento la mancata esecuzione degli obblighi contrattuali secondo i precitati atti e documenti che rendano la prestazione totalmente difforme o gravemente carente rispetto agli obblighi medesimi;



Sport

Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

Area Servizi alla Cittadinanza

m) per abbandono della gestione senza giustificato motivo;

n) per danneggiamento volontario di beni e cose appartenenti all'Ente.

In tali casi, il Comune, con posta elettronica certificata, comunicherà all'Affidatario la causa di grave inadempienza e il motivo di risoluzione, ed assegnerà un termine per le eventuali controdeduzioni. Successivamente sarà presa la decisione di eventuale risoluzione del contratto dell'affidamento.

Saranno altresì applicabili le disposizioni in materia di recesso/risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 6/09/2011 n. 159. In caso di risoluzione, l'Affidatario non avrà diritto ad indennizzo alcuno.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto dell'Ente al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

Penalità, spese, interessi e danni, conseguenza della risoluzione sono posti a carico dell'inadempiente, e sono corrisposti all'Ente, anche mediante recupero credit, fino a completa soddisfazione dell'Ente.

L'accertamento delle somme dovute all'Ente, se richiesto dall'Affidatario, potrà essere eseguito in contraddittorio e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte.

Fuori dai casi sopraindicati, il contratto può essere risolto per grave inadempimento di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida con la quale venga indicato all'altro contraente un termine non inferiore a giorni 15 (quindici) dalla sua ricezione per l'adempimento. Allo scadere di detto termine il contratto si intende risolto, di diritto.

Articolo 10 – Recesso

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto in conformità a quanto previsto dall'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023, in quanto compatibili.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.lgs. 6 Settembre 2011, n. 159, il Comune può recedere dal contratto in qualunque momento, purché tenga indenne l'O.E.A. mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dall'allegato II.14 del D.lgs. 36/2023. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dal Comune mediante una formale comunicazione all'O.E.A. da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali il Comune prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

Articolo 11 – Rinuncia all'Affidamento e disdetta del contratto

Qualora l'O.E.A. non intenda accettare l'assegnazione o disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune si riserva di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra impresa, a titolo di risarcimento danni.

Nulla è dovuto all'A.O.E. per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

Articolo 12 - Norme anti-corrruzione e Codice di Comportamento

L'Operatore Economico si impegna a rispettare le regole di integrità e di legalità previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025-2027, approvato dal Comune di Meda, quale Sezione 2.c. del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2025-2027, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 in data 10/03/2025.



Sport

Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

Area Servizi alla Cittadinanza

Si impegna altresì, a rispettare quanto previsto, in quanto compatibile dal Codice di Comportamento, emanato con D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62 (G.U. n. 129 del 4 giugno 2013) – *Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* – che si applica anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi, e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione. Inoltre, l'Amministrazione Comunale di MEDA ha approvato un proprio Codice di Comportamento, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 27.09.2021, e successivamente aggiornato con D.G.C. n. 194 del 18.09.2023, disponibile e pubblicato sul sito istituzionale.

Articolo 13 – Obblighi relativi alla Tracciabilità dei flussi finanziari

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Affidatario deve comunicare al Comune:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla Concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'O.E.A. o di interventi di controllo ulteriori, si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Articolo 14 – Spese, imposte, tasse e stipulazione del contratto

La stipula del contratto per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, avviene di norma, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite Posta Elettronica Certificata, anche secondo il Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 198/2024.

In tale eventualità, il contraente dovrà sostenere il costo delle marche da bollo necessarie.

Tutte le spese di contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché ogni altra agli stessi accessoria e conseguente, sono a totale carico dell'O.E.A. Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla procedura ed alla stipula, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico dell'O.E.A.



Sport

Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

Area Servizi alla Cittadinanza

Articolo 15 – Responsabile di Progetto

Il Responsabile Unico del Progetto è individuato nella figura del Dirigente dell'Area Servizi alla Cittadinanza, Dott.ssa Simona Pulici - Comune di Meda.

Referente del Servizio Sport: Milena Proserpio

sport@comune.meda.mb.it – 0362396268.

Alla medesima potranno essere richiesti chiarimenti, in merito alla presente procedura.

Articolo 16 – Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e Nomina Responsabile del trattamento (art. 28)

I dati forniti nell'ambito della presente procedura di affidamento, saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, nonché di libera circolazione di tali dati, in base al D. Lgs. n. 196/2003” e ss.mm.ii. recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraente a cui il presente Capitolato fa riferimento, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni, anche di categorie particolari (giudiziari...), richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al procedimento.

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'Ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento di scelta del contraente e di affidamento.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l'interessato -potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.meda.mb.it. Il candidato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ravvisi la necessità.

Inoltre, al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, l'O.E.A. verrà nominato Responsabile del trattamento dei dati personali dal Comune. Il Responsabile del trattamento, che deve presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative



Sport

Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

Area Servizi alla Cittadinanza

adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia, e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dal Titolare. L'art. 28, comma 3, del Regolamento (UE) 2016/679 impone che i trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento siano disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri (Allegato 13), che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare del trattamento, e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento. La nomina è da intendersi valida per tutta la durata del contratto principale relativo al servizio oggetto dell'affidamento, che vincoli la Società Affidataria al Titolare del trattamento.

Dunque, con l'affidamento del presente servizio, l'Ente Comune di Meda, in qualità di titolare del trattamento dei dati contenuti nei documenti relativi al servizio, designa formalmente l'O.E. Affidatario, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, quale "Responsabile esterno del trattamento". Conseguentemente, l'Affidatario deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla riservatezza degli invii di corrispondenza ed alla sicurezza del funzionamento della rete in relazione al trasporto e consegna della corrispondenza.

Tutti i documenti ed i dati che sono prodotti dall'Affidatario nell'ambito delle attività di appalto, sono di proprietà del Comune di Meda. L'Affidatario deve mantenere riservata e non deve divulgare a terzi estranei, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto del contratto, qualsiasi informazione relativa a qualsivoglia attività contemplata nello stesso che non sia resa nota direttamente dall'Amministrazione appaltante. L'Affidatario, con la sottoscrizione del contratto, si impegna altresì a non utilizzare a fini propri o comunque non connessi con l'espletamento dell'appalto, i dati personali venuti in suo possesso nel corso di esecuzione del contratto.

Articolo 17 – Foro Competente

Le parti concordano di eleggere quale foro competente, per le eventuali controversie non componibili bonariamente, che dovesse insorgere nell'esecuzione del contratto, il foro di Monza.

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente disciplinare, e per quelle inerenti all'esecuzione del contratto, le parti, prima di adire le competenti autorità giudiziarie, si impegnano ad esperire un tentativo di composizione.

Articolo 18 – Disposizioni Finali (Rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento, si fa esplicito rinvio alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento alle norme del Codice Civile e alla normativa in materia di appalti e forniture (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici approvato con Decreto Legislativo 31 Marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii.).

L'Impresa Affidataria è tenuta al rispetto di ogni eventuale norma che dovesse intervenire successivamente all'affidamento e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso dall'Impresa per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione di nuove normative o regolamenti.

Meda, 25 Luglio 2025



Sport

Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)
www.comune.meda.mb.it

Area Servizi alla Cittadinanza

Il Dirigente Area Servizi alla Cittadinanza
Dott.ssa Simona Pulici